

DINO CAUDULLO

CN = DINO CAUDULLO
C = IT

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

RICORSO

Per la **dott.ssa Iraci Sareri Laura** nata ad Acireale il 19.07.1982 e residente in Catania, via Francesco Fusco n.43 C.F. RCLRA82L59A028K, elettivamente domiciliata in Catania, via Francesco Crispi n.211 presso lo studio dell'Avv. Dino Caudullo del Foro di Catania (C.F. CDLDNI73H18C351K – PEC dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it – fax 095444026) che la rappresenta e difende per procura in calce al presente atto

CONTRO

Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente p.t. (C.F. 80188230587)

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione Pubblica in persona del legale rapp.te p.t.

Commissione interministeriale RIPAM in persona del legale rapp.te p.t. (C.F. 80048080636)

Ministero della Giustizia in persona del Ministro p.t. (C.F. 80184430587)

Formez PA, in persona del legale rapp.te p.t. (C.F. 80048080636)

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della

giustizia di cui al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Commissione Ripam del 4.08.2021, in persona del legale rapp.te p.t.

E NEI CONFRONTI DI

Massari Isabella e Castiglione Francesco Giuseppe, controinteressati

PER L'ANNULLAMENTO

1) Dell'atto di rettifica del 28.06.2022, prot. U-040902/2022, della Graduatoria di merito – Distretto della Corte d'Appello di Catania (profilo GIURI) del Concorso per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di n. 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio del Processo, con cui si è assegnata alla ricorrente la posizione 353 bis con un punteggio di 27,20;

2) Della graduatoria di merito recante “vincitori ed idonei”- Distretto Corte di Appello di Catania- del Concorso per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di n. 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio del Processo” per come rettificata in data 28.06.2022, nella parte in cui la ricorrente risulta collocata alla posizione 353 bis con un punteggio di 27,20 e non risulta attribuito il punteggio di punti 2 per la laurea vecchio ordinamento;

3) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando pubblicato in GU n. 62 del 08.08.2021, ove interpretato in senso lesivo per la ricorrente; d. gli

scorrimenti della graduatoria e. ogni altro atto istruttorio, tra cui i verbali di rettifica, sebbene, allo stato non conosciuto;

PER L'ACCERTAMENTO

- del diritto all'attribuzione dei 2 punti per il Diploma di Laurea Vecchio ordinamento in Giurisprudenza in favore della ricorrente

e per l'effetto per il riconoscimento

- dello stauts di vincitrice nella graduatoria decentrata Graduatoria Vincitori ed idonei GIURI del Distretto della Corte d'Appello di Catania pubblicata in data 14/01/2022 e successivamente rettificata

E PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA

delle Amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di competenza, ad assegnare alla ricorrente il punteggio ulteriore di punti 2

PREMESSE

La ricorrente ha partecipato concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia di cui al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Commissione Ripam del 4.08.2021 (in GURI n.62 del 6.08.2021).

L'art. 3 del bando prevedeva l'articolazione della procedura in una fase di valutazione titoli ed una prova scritta.

In particolare, la prova scritta consisteva nella somministrazione di una batteria di quaranta quesiti a risposta multipla in materia di diritto pubblico e

ordinamento giudiziario da risolvere nell'arco di sessanta minuti, con l'attribuzione fino ad un massimo trenta (30) punti, e la previsione della soglia minima di 21/30, tenendo conto dei seguenti criteri:

risposta esatta: +0,75 punti;

mancata risposta: 0 punti;

risposta sbagliata: - 0,375 punti.

In data 25.11.2021 la ricorrente ha svolto presso il distretto di Corte d'Appello di Catania la prova scritta a quiz.

Il successivo 3 dicembre 2021, veniva pubblicato sul profilo personale di "Step-one 19" l'esito della prova e la ricorrente apprendeva di non essere risultata idonea, avendo conseguito il punteggio di 20.625/30.

In particolare, alla ricorrente è stata considerata errata, con la decurtazione quindi di -0.375, la risposta data al quesito n.18 - mal formulato come infra si dirà - che recitava "Ai sensi dell'art 6, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le altre amministrazioni pubbliche statali il piano triennale dei fabbisogni è approvato".

L'assegnazione del punteggio negativo di -0.375 per la risposta resa dalla ricorrente, in luogo del punteggio di +0.75 che doveva essere attribuito, ha determinato il punteggio finale di 20.625/30, insufficiente quindi al raggiungimento della soglia minima di 21/30 previsto dal bando per il superamento della prova.

Con istanza del 3.12.2021, la ricorrente ha quindi chiesto la revisione in autotutela della correzione della prova e conseguentemente l'assegnazione

del punteggio previsto come positivo (+ 0,75), deducendo l'illogicità nella formulazione del quesito, in quanto non possono esservi "altre amministrazioni pubbliche statali" dal momento che tutte le amministrazioni statali sono anche pubbliche.

La ricorrente rilevava altresì che in ogni caso la norma richiamata dalla domanda non è conforme al dettato normativo.

L'attribuzione del corretto punteggio di +0.75, con la eliminazione della penalità assegnata (-0.375), avrebbe consentito alla ricorrente non solo di raggiungere la soglia minima di 21/30, stante che avrebbe raggiunto il punteggio di 21.75, ma le avrebbe altresì consentito di rientrare nei posti vincitori.

Invero, in base alle previsioni del bando, successivamente al superamento della prova scritta era prevista la valutazione dei titoli.

Con l'assegnazione per la prova scritta del corretto punteggio di 21.75, unitamente al punteggio ulteriore da assegnare per i titoli posseduti e dichiarati, la ricorrente avrebbe conseguito il punteggio per una utile collocazione in graduatoria.

Con ricorso iscritto al n.635/2022 RG, la ricorrente ha quindi contestato l'esito della procedura, rilevando l'erroneità di un quesito.

Con Ordinanza cautelare n. 1591/2022, codesto Tar ordinava quindi all'Amministrazione resistente il riesame della posizione della ricorrente.

Stante l'inerzia perdurante della P.a., in esito a ricorso per ottemperanza n.3607/2022 RG, con ordinanza n.2971/2022 RG, codesto Tar ordinava all'Amministrazione di procedere all'effettiva rivalutazione della posizione

della ricorrente, rideterminando, all'esito di tale esame, il punteggio spettante per la prova scritta del concorso, provvedendo contestualmente a nominare quale commissario ad acta il Presidente della Commissione del concorso.

In data 28.06.2022 a mezzo pec veniva comunicato alla ricorrente - mediante atto di rettifica - l'inserimento in graduatoria con il punteggio di 27,20 nella posizione 353- bis.

Tuttavia, l'Amministrazione si è limitata a rivalutare il punteggio relativo alla prova scritta, senza tenere conto degli ulteriori 2 punti per il titolo del Diploma di Laurea Vecchio ordinamento in Giurisprudenza.

E, dunque, il provvedimento di rettifica, frutto di una riedizione del potere amministrativo, si appalesa comunque illegittimo nella parte in cui – per quanto attiene la valutazione titoli – non è stata considerata la laurea magistrale in giurisprudenza della ricorrente sebbene indicata nella domanda di partecipazione al concorso (cfr. doc. in atti).

E' evidente come il punteggio attribuito alla ricorrente sia illegittimo per non ricomprendere il possesso del Diploma di laurea Vecchio ordinamento in giurisprudenza (+2), ragion per cui la ricorrente dovrebbe essere collocata in graduatoria con punteggio di 29,20 presso la Graduatoria distrettuale di Catania.

I provvedimenti impugnati sono pertanto illegittimi e se ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi di

DIRITTO

In via preliminare, giova evidenziare come i titoli della ricorrente siano stati valutati soltanto a seguito di provvedimento cautelare favorevole e che,

dunque, del punteggio conseguito sui titoli ne è venuta a conoscenza soltanto con il provvedimento di rettifica del 28.06.2022.

Ed invero, la ricorrente, ante dictum, era soggetto NON IDONEO, e come tale non inserita nella Graduatoria del 14.01.22, divenuta IDONEA e quindi ammessa alla fase di valutazione titoli soltanto a seguito della rettifica da parte della P.a..

Pertanto, la lesione sotto il profilo della mancata assegnazione di n. 2 punti sul Diploma di Laurea. V.O., e quindi l'interesse a ricorrere, si è concretizzata ed attualizzata soltanto a seguito del riesame di cui al provvedimento del 28.06.2022 odiernamente impugnato.

Violazione e/ o falsa applicazione dell'art. 6 comma 2 lett. b) i del Bando di concorso. Difetto di istruttoria. Motivazione carente, perplessa e generica. Ingiustizia grave e manifesta. Violazione del principio della parcondicio concorsorum. Violazione del favor participationis. Violazione del principio di proporzionalità. Violazione dell'art. 51 Cost. 9. Disparità di trattamento. Violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.. Travisamento dei fatti. Sviamento di potere e contraddittorietà dell'azione amministrativa. Violazione del principio del buon andamento amministrativo.

L'Amministrazione, nel caso che ci occupa, ha omesso di attribuire alla ricorrente i 2 punti per il possesso del Diploma di laurea V.O. in giurisprudenza, quale titolo superiore a quello richiesto per l'accesso al concorso, ai sensi dell'art. 6 comma 2, lett. b del bando.

L'art. 6 c. 2 lett. b) del bando di concorso prevede l'attribuzione "sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo", di cui punti 2,00 per "diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso".

A sostenere l'erroneità dell'operato della resistente, è dirimente richiamare, sin da subito, le seguenti posizioni del Giudice Adito: "Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studio altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate." (Tar Lazio, Sezione III ter, n. 12613/2021). Tale orientamento, peraltro, è quello richiamato a sostegno degli accoglimenti del TAR in ordine alla richiesta di attribuzione dei due punti del concorso di specie: (si v. Ordinanza n. 1173/2022 Tar Lazio Sezione Quarta; Ordinanza collegiale n. 1739/2022 di codesto Tribunale –

Sezione Quarta; Sentenza n. 2520/2022 Tar Lazio Roma Sezionq Quarta) Tra gli altri precedenti, si segnala anche Sentenza Tar Lazio , Roma, Sezione Quarta/ n. 4881/2022.

In subordine, e ponendo in essere ulteriori considerazioni, si segnala l' esistenza del Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 del MIUR (si v. tabella ad esso connessa ed in atti) – volto a specificare le corrispondenze ed i valori dei titolo di studio tra i vari ordinamenti - che specifica come la laurea magistrale in Giurisprudenza si pone, altresì, quale naturale proseguimento (specializzazione) della laurea triennale in L-14 Scienze dei servizi giuridici (indicata nel caso di specie all'art. 2 del bando di concorso, come titolo di accesso alla prcedura). Una visione antitetica a quelle sostenute odiernamente, in sostanza, andrebbe a sostenere, senza elementi validi, una superiorità del titolo di Laurea Magistrale biennale rispetto al titolo di Laurea Magistrale a ciclo unico.

*** **

Per le finalità di cui al D.P.R. 115/2002 come modificato dal D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile, verte in materia di pubblico impiego ed è esente da il contributo unificato come da autocertificazione in atti.

Pertanto, per quanto sopra esposto, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le TAR adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, annullare i provvedimenti impugnati in epigrafe meglio specificati, e per l'effetto ordinare all'Amministrazione resistente di attribuire alla ricorrente il

punteggio di 2.00 punti per il diploma di laurea vecchio ordinamento e disporre l'inserimento nella graduatoria definitiva, nella posizione spettante in ragione del punteggio complessivo ottenuto.

Con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese, onorari e competenze di giudizio.

Avv. Dino Caudullo